



COMUNE DI SORTINO
(Prov. Reg. di Siracusa)

DELIBERAZIONE COPIA CONSIGLIO COMUNALE

N.39 del 17/6/2014 *OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.*

L'anno duemilaquattordici giorno diciassette del mese di giugno alle ore 19,35 e seguenti, nella Sala delle Adunanze Consiliari di questo Comune, alla seduta del Consiglio Comunale, disciplinata dal 1° comma dell'art.21 L.R. n.23 del 1° settembre 1993, in seduta che è stata partecipata ai sigg. Consiglieri, a norma dell'art.48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

<u>Consiglieri</u>	<u>Presenti</u>	<u>Consiglieri</u>	<u>Presenti</u>
MOLLICA Dionisio	Si	MEZZIO Biagio	Si
MEZZIO Giuseppe	Si	CIAFFAGLIONE Giuseppe	Si
DI PIETRO Ivan	-	TERRANOVA Sebastiano	Si
TABACCO Giovanni	Si	ADORNO Concetta	Si
CARUSO Maria Dolores	Si	SCAMPORLINO Lucia	Si
FRANZO' Massimo	-	PALI' Luigi	Si
MUSCO Giuseppe	Si	BALLATORE Sebastiano	Si
SALONIA Cesare	Si		
<i>Assegnati.....n.15.</i>	<i>In carica.....n.15</i>	<i>Assenti.....n 2</i>	<i>Presenti...n 13</i>

E' presente il Sindaco, Ing. Vincenzo Buccheri, il Vice Sindaco Parlato, con gli Assessori Bruno - Cassarino e Gigliuto.

Risultato legale ai sensi dell'art.30 della L.R. 06.03.86, n.9 il numero degli intervenuti, assume la Presidenza, il Presidente Avv. Dionisio Mollica;

Partecipa Il Segretario Generale, Dott.ssa Lucia Minniti, a scavalco di questo Comune, funge da Segretario verbalizzante. La seduta è pubblica. Ai sensi dell'art.184 - ultimo comma dell'O.R.EE.LL., vengono scelti scrutatori nella persona dei Consiglieri:
Mezzio Biagio - Tabacco - Salonia.

Verbale degli interventi.

Il Presidente prima di procedere con i punti dell'o.d.g. precisa che in Conferenza di Capi Gruppo è stato concordato di prelevare il punto 10 dell'ordine del giorno relativo all'approvazione regolamento comunale di polizia mortuaria.

Tenuto conto dell'assenza di interventi, passa alla votazione, per voto palese, di detta proposta, esitata come segue:

Consiglieri presenti n.13

Voti favorevoli n.13

Approvata all'unanimità.

Il Presidente passa alla trattazione del decimo punto prelevato di cui all'o.d.g.:

Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Interviene il Capo Gruppo Mezzio il quale propone la modifica dell'art.6 bis nella parte relativa a persone che si sono distinte e hanno dato lustro alla città di Sortino, cassare da "nei settori della politica, della cultura, delle arti, del volontariato, dell'economia e della finanza."

Il Sindaco, Ing.Vincenzo Buccheri, relaziona sull'argomento, soffermandosi in particolare sull'articolo 6 bis che riguarda quelle personalità che nel tempo si sono distinte nel nostro territorio per meriti degni di poter loro concedere in maniera gratuita un'area per costruire un monumentino a memoria.

In relazione di quanto espresso si dà atto che intervengono i seguenti Consiglieri:

Terranova da quanto udito dal Sindaco, ritiene che sia riduttivo enfatizzare solo un articolo del regolamento proposto dal suo gruppo di appartenenza, dispiacendosi che questo lavoro l'avrebbe dovuto fare l'Assessore competente, che tra l'altro non ha espresso la sua opinione a livello politico, ciò attiene alle sue competenze così come è avvenuto per i suoi predecessori a partire dal 1960 ad oggi, tale è la data del regolamento di adozione e che ancora oggi è in vigore. A questo punto si chiede quale sia il ruolo dell'Assessore, se ancora vige un tale regolamento datato, considerato che dal 1960 ad oggi si sono susseguite una miriade di norme, e lo stesso non ha sentito l'esigenza di modificarlo. Afferma che egli lo ha approntato impiegando circa quattro ore, previa presentazione della proposta da parte dell'Ufficio, dal quale ha avuto notizia che il regolamento è stato proposto per più di una volta, senza alcun esito. Ha apportato delle modifiche per considerazioni condivise dal suo gruppo del PD, per cui ribadisce l'importanza del ruolo dell'Assessore e sulle sue competenze, considerando riduttivo soffermarsi solo alla modifica di un articolo, in quanto emergono problemi sul trasporto funebre, e sul fatto che alcune persone non hanno disponibilità economiche per affrontare un funerale, al fine di attivare una serie di cose che sono importanti e che l'Assessore non ha avuto la sensibilità di approntare, e se non si interessa di ciò, potrebbe delegare il tutto all'Ufficio. Conclude dicendo che è a favore della modifica all'art.6 bis come proposto dal Capo Gruppo Mezzio

Mezzio afferma che gli risulta che questo regolamento è frutto del lavoro dell'Ufficio. Con la presente si sta inserendo la modifica dell'articolo succitato, su richiesta di cittadini e parte di Consiglieri Comunali. Da ciò a dire che vi sia un demerito per l'Amministrazione, perché non l'ha proposto, gli sembra grossolano, visto che il lavoro è stato fatto dall'Ufficio. La modifica apportata riguarda i servizi e ciò è prerogativa della politica e non comprende il ragionamento fatto dal Consigliere Terranova, lo considera fuori luogo. Ricorda che tale regolamento è stato discusso più di una volta e non esitato, dandone spiegazione. E' dell'avviso che lo stesso poteva essere inserito all'interno dello statuto per la sua peculiarità, senza enfatizzare, scavando nel passato fino al 1960. Conclude affermando di essere favorevole, a nome del gruppo di appartenenza, di approvarlo compreso la modifica. Terranova ribadisce il suo concetto ritenendo che non si voglia assumere alcun merito, è un dato di fatto che dal 1960 vi è un regolamento e nessuno ha avuto la volontà di proporre l'aggiornamento, così come è stato fatto dal suo gruppo del PD. Reitera che tale lavoro poteva essere fatto dall'Assessore al ramo e non è stato fatto ed oggi per volontà del PD si ha una proposta di regolamento aggiornato con modifiche che non riguardano solo l'art.6 bis.

Il Presidente, tenuto conto dell'assenza di interventi, passa alla votazione, per voto palese, della proposta di modifica dell'art.6 bis del presente regolamento, esitata come segue:

Consiglieri presenti n.13

Voti favorevoli n.13

Approvata all'unanimità.

Il Presidente, pone in votazione, per voto palese, la proposta come emendata, il cui esito è il seguente:

Consiglieri Presenti n.13

Voti favorevoli n.13

Approvata all'unanimità.

Successivamente, su indicazione del Segretario, pone in votazione, per voto palese, l'immediata esecutività del presente provvedimento, il cui esito è il seguente:

Consiglieri presenti n.13

Voti favorevoli n.13

Approvata all'unanimità.

Ed in relazione a quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta

SENTITI gli interventi;

VISTO l'esito delle surriferite votazioni;

VISTO il vigente O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

VISTA la L. n.142/90 e la L.R. n.48/91;

VISTO il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO lo statuto comunale,

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi specificati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, la proposta di cui all'ordine del giorno:

Approvazione Regolamento di Polizia Mortuaria, per farne parte integrante, in uno al seguente emendamento:

la modifica dell'art.6 bis nella parte relativa a persone che si sono distinte e hanno dato lustro alla città di Sortino, cassare da "nei settori della politica, della cultura, delle arti, del volontariato, dell'economia e della finanza."

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L., D.Lgsl.vo n.267/2000.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE
f.toAVV.DIONISIO MOLLI

IL CONSIGLIERE A.
f.toSIG.GIUSEPPE MEZZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.toDOTT. SSA LUCIA MINNITI



Gruppo Consiliare PD

Comune di Sortino

COMUNE DI SORTINO PROTOCOLLO GENERALE
10 GIU. 2014
PROT. N° 8556

Al sig. Presidente del Consiglio Comunale
e p.c. al sig. Sindaco del Comune di Sortino
Al Segretario comunale
Sede

Oggetto: richiesta inserimento punto all'OdG del Consiglio Comunale.

I sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo PD, Sebastiano Terranova, Concetta Adorno, Giuseppe Ciaffaglione, Luigi Pali, Cesare Salonia e Lucia Scamporlino,

- Visto il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
- Visto lo statuto del Comune di Sortino.
- Visto che il regolamento di Polizia Mortuaria attualmente vigente è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 2 aprile 1960.
- Vista la fattiva collaborazione dell'ufficio competente.

SI CHIEDE

Di iscrivere all'OdG del prossimo Consiglio Comunale il seguente punto:

"Approvazione Regolamento Comunale Di Polizia Mortuaria".

Di trasmettere gli atti agli uffici competenti al fine dell'acquisizione dei pareri necessari.

Si allega a tal fine la seguente documentazione:

1. Copia della delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 2 aprile 1960.
2. Copia del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria da approvare
3. Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale.

Sortino li 10/06/2014

Distinti saluti.

I Consiglieri Comunali

Sebastiano Terranova

Concetta Adorno

Giuseppe Ciaffaglione

Luigi Pali

Cesare Salonia

Lucia, Scamporlino

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL GRUPPO CONSILIARE DEL PD

PREMESSO che, Il Capogruppo del Gruppo consiliare del PD Terranova Sebastiano con nota n° _____ del _____ ha trasmesso, al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale, la richiesta di inserimento del punto all'O.d.G. del Consiglio Comunale avente ad oggetto " Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria" a firma di n. _____ consiglieri;

PRESO ATTO che il regolamento attualmente in vigore è quello approvato con delibera del Consiglio Comunale nella seduta del 2 aprile 1960;

RITENUTO che tale regolamento abbisognasse di modifiche e adeguamenti ai sensi delle successive modificazioni di legge intervenute;

RITENUTO di dover provvedere all'aggiornamento del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, proponendone uno nuovo e aggiornato;

VISTO che ne il Sindaco ne l'assessore al ramo hanno ritenuto di provvedere a un aggiornamento del citato regolamento;

VISTO il Testo Unico sulle leggi sanitarie 27/07/1934;

VISTO il DPR n. 285 del 10/09/1990;

Vista la legge n. 130 del 30/03/2001;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTI i pareri resi dagli uffici competenti.

P R O P O N E

APPROVARE il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

F/to



- COMUNE DI SORTINO -

(Provincia di Siracusa)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

N° _____ del _____

Questo regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri o parte di essi, le norme di comportamento all'interno del cimitero e dei locali annessi, e la concessione di loculi ed aree destinate a sepolture private.

Per ogni caso particolare, ogni eccezione o dettaglio, o più semplicemente per ogni cosa non presa in considerazione da questo regolamento, il Comune di Sortino fa riferimento alle leggi dello Stato vigenti in materia e precisamente:

- Testo Unico sulle Leggi sanitarie 27/07/1934;
- DPR 10/09/1990 n° 285;
- Legge 30/03/2001 n° 130;
- Codice Civile;
- Ogni altra legge in vigore in materia:

Normative che per altro si intendono interamente recepite in questo Regolamento .

Tutte le quote, le tariffe, i diritti e i costi delle concessioni riportate in questo regolamento vengono determinate secondo le norme in atto.

INDICE

Titolo 1: Norme generali

- Articolo 1 : Funzioni del Comune
- Articolo 2 : Competenze del Comune
- Articolo 3 : Responsabilità
- Articolo 4 : Documenti a disposizione del pubblico
- Articolo 5 : Salme ammesse nel Cimitero Comunale
- Articolo 6: Servizi gratuiti
- Articolo 6 bis: Concessione gratuita dell'area di sedime per meriti
- Articolo 7 : Servizi a pagamento

Titolo 2: Trasporti funebri

- Articolo 1 : Trasporti funebri nel nostro Comune
- Articolo 2 : Autorizzazione al trasporto di una salma
- Articolo 3 : Orario dei trasporti funebri
- Articolo 4 : Norme generali per i trasporti funebri
- Articolo 5 : Trasporto a spalla
- Articolo 6 : Riti religiosi

Titolo 3: Cimiteri e costruzioni cimiteriali

- Articolo 1 : Delimitazione delle zone nel Cimitero

a) Campi d'inumazione:

- 1) Costituzione dei campi di inumazione
- 2) Cippi su tombe gratuite
- 3) Opere murarie su tombe gratuite
- 4) Lapidi e croci su tombe ad inumazione privata
- 5) Arbusti decorativi sulle fosse private
- 6) Fotografie ed iscrizioni

- 7) Fiori e piccole piante
- 8) Ornamenti alle sepolture
- 9) Concessioni delle aree per fosse

b) Costruzioni comunali costituite da loculi (colombari):

1. Tumulazioni nei loculi e relative concessioni

c) Cappelle private o di famiglia:

- 1) Tumulazioni nelle cappelle od edicole di famiglia e relative concessioni

d) Cellette-ossario:

- 1) Custodia dei resti mortali: cellette-ossario, loculi ed ossario comune
- 2) Concessione di una celletta ossario

e) Ossario comune:

- 1) Costituzione dell'ossario comune

f) Cellette- cinerarie

- 1) Custodia delle urne cinerarie: Cellette-cinerarie
- 2) Concessione di una celletta-cineraria.

g) Cinerario Comune

- 1) Costituzione del Cinerario Comune.

h) Giardino delle Rimembranze

Articolo 2: Tumulazioni provvisorie

Articolo 3: Permuta di loculi colombari per avvicinamento al coniuge

Articolo 4: Autorizzazione alla cremazione

Titolo 4: Inumazioni e tumulazioni

Articolo 1 : Inumazioni – Dimensioni della fossa

Articolo 2 : Preparazione del feretro per l'inumazione

- Articolo 3 : Dettagli normativi
- Articolo 4 : Uso dei loculi per la tumulazione
- Articolo 5 : Preparazione del feretro per la tumulazione
- Articolo 6 : Chiusura del loculo
- Articolo 7 : Abbellimenti dei loculi
- Articolo 8 : Manutenzione delle cappelle

Titolo 5: Concessioni cimiteriali

- Articolo 1 : Domande
- Articolo 2 : Assegnazione di un loculo
- Articolo 3 : Diritto d'uso
- Articolo 4 : Revoca della concessione
- Articolo 5 : Concessionario
- Articolo 6 : Scadenza della concessione
- Articolo 7 : Vigilanza del Sindaco
- Articolo 8 : Esercizio del diritto d'uso
- Articolo 9 : Rinuncia al diritto d'uso
- Articolo 10: Morte del concessionario
- Articolo 11: Estinzione della famiglia
- Articolo 12: Scadenza e rinnovo della concessione
- Articolo 13: Decadenza e revoca di una concessione
- Articolo 14: Procedimento per la revoca di una concessione
- Articolo 15: Dichiarazione di revoca
- Articolo 16: Registro per la rilevazione dei dati: registro del cimitero
- Articolo 17: Concessioni perpetue
- Articolo 18: Estinzione della concessione
- Articolo 19: Retrocessione di una concessione

Titolo 6: Esumazioni ed estumulazioni

- Articolo 1 : Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Articolo 2 : Presenza dei familiari alle riesumazioni ordinarie

Articolo 3 : Riesumazioni straordinarie - Spostamenti

Articolo 4 : Tariffe

Articolo 5 : Presenza dei familiari alle riesumazioni straordinarie

Articolo 6 : Recupero di oggetti dalle riesumazioni

Articolo 7 : Divieto temporale di riesumazione

Articolo 8 : Disponibilità dei materiali

Articolo 9 : Materiale di valore artistico

Titolo 7: Altre disposizioni

Articolo 1 : Divieti

Articolo 2 : Obblighi e divieti del personale del cimitero

Articolo 3 : Misure profilattiche

Articolo 4 : Rifiuti cimiteriali

Titolo 8: Misure transitorie e finali

Articolo 1 : Efficacia del regolamento

Articolo 2 : Decorrenza del presente regolamento e decadenza del precedente

Articolo 3 : Concessioni precedentemente rilasciate

Articolo 4 : Norme finali

TITOLO 1 : NORME GENERALI

Articolo 1 : FUNZIONI DEL COMUNE

Questo Regolamento riguarda tutte le funzioni inerenti il Comune in caso di decessi, trasporti funebri, gestione e custodia del cimitero e di tutte le attività connesse.

Articolo 2 : COMPETENZE DEL COMUNE

Il servizio di Polizia Mortuaria nel Comune viene esercitato dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale, tramite:

- a) L'Ufficio comunale del cimitero incaricato per i servizi amministrativi e per il coordinamento dell'attività del personale addetto;
- b) Il servizio di igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale (USL) per la vigilanza sanitaria in osservanza alle leggi e regolamenti sanitari nazionali, regionali e locali;
- c) L'Ufficio Tecnico comunale per i lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica.
- d) L'Ufficio di Ragioneria sotto l'aspetto contabile.
- f) L'Ufficio di Stato Civile per gli adempimenti attribuiti dalla Legge.

Articolo 3 : RESPONSABILITA'

Il Comune cura che all'interno del cimitero non si debbano verificare situazioni di pericolo.

Il Comune non assume responsabilità per atti commessi da estranei anche se compiuti con mezzi o strumenti a disposizione del pubblico, soprattutto se utilizzati in modo difforme al consentito.

Chiunque causi danni a persone e/o cose risponde secondo il Codice Civile e Penale a seconda della rilevanza.

Articolo 4 : DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso l'Ufficio del cimitero Comunale sono conservati e tenuti a disposizione del pubblico:

- a) I registri del Cimitero
- b) Copia del presente regolamento di Polizia Mortuaria
- c) La planimetria del Cimitero Comunale.

Vengono affissi in bacheca all'ingresso del Cimitero:

- a) Informazioni destinate al pubblico
- b) Provvedimenti del Sindaco riguardanti le esumazioni e le estumulazioni ordinarie.

Articolo 5 : SALME AMMESSE NEL CIMITERO COMUNALE:

All'interno del Cimitero Comunale possono essere ricevute, quando non venga richiesta altra destinazione :

- a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse la residenza.
- b) I cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la propria residenza.
- c) I cadaveri delle persone che precedentemente residenti nel comune, avevano cambiato la residenza esclusivamente per motivi di accoglimento in strutture di ospitalità site in diverso comune.
- d) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso.
- e) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. N° 285/1990.
- f) I resti mortali e le ceneri delle persone sopraelencate.
- g) Le persone nate nel Comune o che hanno risieduto per un significativo periodo della loro vita nel Comune di Sortino e i propri coniugi.
- h) Fuori dai casi sopraelencati le persone ammesse con provvedimento motivato dal Sindaco.

Articolo 6 : SERVIZI GRATUITI

Nel caso di decessi di persone appartenenti a famiglie bisognose e nel caso di famiglie irreperibili, il Comune fornisce gratuitamente i servizi essenziali alla sepoltura. Il Sindaco, a seguito di informazioni assunte, accerta lo stato di bisogno o di indigenza riservandosi in ogni caso il diritto di rivalersi su aventi causa. Fatto salvo il diritto di rivalsa, sono gratuiti i seguenti servizi:

- a. La visita necroscopica effettuata dal medico dell'ASL
- b. Il trasporto della salma
- c. Il feretro
- d. L'inumazione in campo comune

Questi servizi vengono forniti gratuitamente nel caso in cui non vi siano persone, Enti o Istituzioni che se ne facciano carico.

E' di regola gratuita la deposizione delle ossa nell'ossario comune.

Articolo 6 bis: CONCESSIONE GRATUITA "PER MERITI", DELL'AREA DI

1. Il Sindaco su richiesta motivata di almeno ~~4~~ 4/5 dei Consiglieri Comunali, può prendere in esame e assegnare gratuitamente, a suo insindacabile giudizio, la concessione dell'area ~~in~~ in conformità a quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia, per la costruzione di un Monumentino Funerario per "MERITO" a persone che si sono distinte e hanno dato lustro alla città di Sortino nei settori:

- Della politica.
- Della cultura
- Delle arti.
- Del volontariato.
- Dell'economia e della finanza.

L'area ~~in~~ viene concessa in uso per 99 anni. La concessione può essere rinnovata con atto del Sindaco, su richiesta scritta ~~di almeno 4/5~~ ~~di almeno 4/5~~ ~~di almeno 4/5~~ di 4/5 dei Consiglieri Comunali, per un periodo pari a quello iniziale.

2. La concessione di cui al presente articolo può essere attribuita dal sindaco se oltre ai meriti si verificano le seguenti condizioni:
- a. La personalità non sia già in possesso di altra concessione o gli eredi/aventi diritto non cedano al comune la concessione già in possesso.
 - b. Vi sia la disponibilità di aree idonee.
3. L'assegnazione della concessione di area ~~in~~ avviene in deroga alle graduatorie esistenti per l'assegnazione delle aree ~~in~~.
4. Nessun altro onere o servizio può essere imputato al Comune salvo che non ricorrano condizioni previste in altri articoli del presente regolamento.

Articolo 7 : SERVIZI A PAGAMENTO

Tutti i servizi vengono forniti a pagamento. Le quote relative ai diritti ed ai costi di concessione vengono determinate secondo le norme in atto e vengono riportate negli appositi titoli del presente regolamento.

Il Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale provvede ad adeguare e ridefinire le tariffe annualmente. La giunta Comunale predisporrà formulari e schemi di richieste e concessioni riguardanti tutte le funzioni, le attività e i servizi materia del presente regolamento.

TITOLO 2: TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 1: TRASPORTI FUNEBRI NEL NOSTRO COMUNE.

Per trasporti funebri si intendono i trasporti di salme, feretri, cassette-ossario, urne cinerarie attraverso il territorio comunale, qualunque sia la destinazione, qualunque sia il motivo.

Articolo 2: AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI UNA SALMA.

L'incarico di un trasporto funebre deve essere conferito a imprese funebri in regola con le leggi vigenti in materia. Il trasporto di una salma è in ogni caso espressamente autorizzato dal Sindaco o da funzionario delegato.

Articolo 3: ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

I criteri per stabilire le date e i giorni sono fissati dal Sindaco.

Articolo 4: NORME GENERALI PER I TRASPORTI FUNEBRI.

Per il trasporto, la salma deve essere composta conformemente alle prescrizioni di legge.

Durante il trasporto, il feretro viene preso in consegna dall'incaricato alla traslazione assieme ai documenti di autorizzazione al trasporto, all'autorizzazione al seppellimento e a tutti gli altri documenti eventualmente necessari. L'incaricato al trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Articolo 5: TRASPORTO A SPALLA.

Nei casi in cui la famiglia decida che il trasporto venga effettuato, lungo tutto il percorso o solo in parte, a piedi recando il feretro a spalla, il trasporto stesso verrà effettuato sotto la totale responsabilità dei familiari i quali assicurano, in forza di

questo regolamento, che la traslazione verrà effettuata in condizioni di sicurezza tali da evitare danni al feretro e da assicurare l'incolumità delle persone che trasportano o seguono il feretro.

Sempre in forza di questo Regolamento, il Sindaco è esonerato formalmente e completamente da ogni responsabilità conseguente al trasporto a spalla.

Articolo 6: RITI RELIGIOSI.

I sacerdoti della Chiesa Cattolica o i Ministri di altri culti, intervenuti all'accompagnamento funebre della salma, si adeguano alle disposizioni dell'Autorità Civile inerenti lo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario alla cerimonia religiosa. Lungo il trasporto funebre possono parimenti essere consentite brevi soste intermedie per prestare alla salma onoranze funebri nel rispetto della volontà del defunto.

TITOLO 3: CIMITERI E COSTRUZIONI CIMITERIALI

Articolo 1: DELIMITAZIONE DELLE ZONE IN UN CIMITERO.

Nel cimitero sono individuate le zone di seguito descritte:

- a) Campi per interrimento del feretro o inumazione. In questa zona vengono effettuate sia le sepolture gratuite sia le sepolture private.
- b) Costruzioni comunali costituite da loculi (colombari) ad uso privato per tumulazioni individuali
- c) Cappelle private o di famiglia
- d) Cellette-ossario
- e) Ossario comune
- f) Cellette cinerarie
- g) Cinerario comune
- h) Giardino delle Rimembranze

La delimitazione di queste zone è riportata nella specifica planimetria a disposizione del pubblico in Comune.

a) Campi per inumazione

1): COSTITUZIONE DEI CAMPI PER INUMAZIONI.

Nei campi per le inumazioni vengono ricavati gli spazi sia per le sepolture gratuite che per le sepolture private. Misure, profondità delle fosse e posizioni sono determinate dall'Ufficio Tecnico in base a considerazioni di opportunità e in base alle vigenti leggi in materia.

2): CIPPI SU TOMBE GRATUITE.

Ad inumazione avvenuta, la fossa verrà contrassegnata, a cura del Comune, con un cippo recante un numero progressivo e l'anno del seppellimento. Successivamente sul cippo dovrà essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione di: cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto.

3): OPERE MURARIE SU TOMBE GRATUITE.

Sulle fosse ad inumazione gratuita è espressamente vietata ogni opera muraria.

4): LAPIDI E CROCI SU TOMBE AD INUMAZIONE PRIVATA.

Dietro autorizzazione dell'Ufficio Tecnico, sulle inumazioni private possono essere collocati copritomba in cemento o pietra o altro materiale consueto con le seguenti dimensioni: Lunghezza, cm 180, Larghezza cm 80, Altezza dal piano di campagna cm 25. Sulle fosse possono essere collocate a cura dei familiari lapidi, croci in legno o in altro materiale consueto di spessore non superiore a cm 10 e di altezza non superiore a cm 180, previo pagamento delle quote stabilite secondo le norme in atto.

5): ARBUSTI DECORATIVI SULLE FOSSE PRIVATE.

Sulle fosse in campi privati sono ammessi arbusti di altezza non superiore a cm 110. Qualora eccedenti questa misura, gli arbusti dovranno essere ridotti su semplice invito dell'Ufficio Tecnico. In caso di inadempienza, il Comune provvederà a propria discrezione e a spese dell'interessato inadempiente.

6): FOTOGRAFIE E ISCRIZIONI.

Nei campi ad inumazione, sulle lapidi o sulle croci possono essere collocate le fotografie dei defunti con i relativi dati anagrafici. Qualsiasi eventuale scritta integrativa deve essere autorizzata preventivamente dalla Giunta Comunale su richiesta scritta degli interessati.

7): FIORI E PICCOLE PIANTE.

Nei campi ad inumazione si possono deporre fiori e coltivare piccole aiuole purché non venga dato ingombro, cioè nel rispetto dei limiti della tomba.

8): ORNAMENTI ALLE SEPOLTURE.

Sono subordinati ad autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico:

- l'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri, parti ornamentali stabili o semifisse in campi ad inumazione
- l'introduzione nel cimitero dei relativi materiali

Per ottenere la prevista autorizzazione, i concessionari sono tenuti a presentare all'Ufficio Tecnico una istanza corredata da un dettagliato progetto.

I materiali e le attrezzature possono essere introdotti nel cimitero solo per il tempo necessario all'installazione. I materiali, i pezzi, le parti devono essere, nel limite del possibile, introdotte nel cimitero già predisposti, preparati e lavorati.

9): CONCESSIONE DELLE AREE PER FOSSE.

Le aree necessarie alle fosse di campi privati vengono concesse per un periodo di 10 anni dalla data della sepoltura. Queste concessioni possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o di loro discendenti diretti per una durata uguale e per una sola volta.

Le quote per il rilascio della concessioni vengono determinate secondo le norme in atto.

b) Costruzioni comunali costituite da loculi (colombari).

1): TUMULAZIONE NEI LOCULI E RELATIVE CONCESSIONI.

I loculi per le tumulazioni private individuali vengono costruiti dal Comune in conformità a quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia. Essi vengono concessi in uso per 50 anni; la concessione può essere rinnovata su richiesta di persone aventi diritto per un periodo pari a quello iniziale dietro il pagamento di quote in vigore al momento della richiesta di rinnovo. Le quote per il rilascio della concessioni vengono determinate secondo le norme in atto. Le dimensioni interne dei loculi dovranno essere non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, larghezza m. 0,77, altezza m. 0,70. I loculi vengono concessi già provvisti di lapide di chiusura.

c) Cappelle private o di famiglia.

1): TUMULAZIONE IN CAPPELLE DI FAMIGLIA E RELATIVE CONCESSIONI.

Le cappelle di famiglia vengono costruite dai privati previa concessione dell'area di sedime, in conformità a quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia. Queste cappelle di famiglia vengono concesse in uso per 99 anni; la concessione può essere rinnovata su richiesta di persone aventi diritto per un periodo pari a quello iniziale dietro il pagamento di quote in vigore al momento della richiesta di rinnovo. Le quote per il rilascio della concessione vengono determinate secondo le norme in atto.

d) Cellette-Ossario.

1): CUSTODIA DEI RESTI MORTALI: CELLETTE-OSSARIO, LOCULI, OSSARIO COMUNE.

Le cellette-ossario sono costruite per contenere i resti mortali, raccolti in apposite cassette di dimensioni standard, dopo una riesumazione. La conservazione dei resti mortali raccolti da una riesumazione, oltre che nella celletta ossario, può aver luogo anche in un loculo in concessione, fino al riempimento fisico del loculo stesso.

2): CONCESSIONE DI UNA CELLETTA-OSSARIO.

Le cellette ossario, costruite di norma ad opera del Comune, sono destinate all'inserimento delle cassette-ossario e devono essere richieste in occasione di esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

Le cellette-ossario vengono concesse in uso su richiesta per la durata di 50 anni; la concessione può essere rinnovata su richiesta di persone aventi diritto per un periodo pari a quello iniziale dietro il pagamento di quote in vigore al momento della richiesta di rinnovo.

Le quote per il rilascio della concessioni vengono determinate secondo le norme in atto.

Le cellette ossario sono costruite dal Comune in forma elevata a più file sulla base del progetto nel rispetto della vigente normativa: la misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo di m.0,70, larghezza m.0,30, altezza m 0,30; esse vengono concesse già provviste di lapide di chiusura.

e)Ossario comune

1): COSTITUZIONE DELL'OSSARIO COMUNE.

Qualora non sia dato seguito ad una soluzioni prevista agli articoli precedenti, i resti mortali di una riesumazione verranno raccolti nell'ossario comune. L'Ossario Comune, costituito per lo più da una cella sotterranea, raccoglie i resti mortali che non hanno trovato diversa sistemazione.

f) Cellette-cinerarie.

1): CUSTODIA DELLE URNE CINERARIE:CELLETTE-CINERARIE.

Le cellette-cinerarie sono costruite per accogliere le urne cinerarie, dopo la cremazione, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri in cinerario comune. A questo fine possono essere utilizzate anche cellette ossario, fino a capienza fisica delle stesse.

2): CONCESSIONE DI UNA CELLETTA-CINERARIA.

Le cellette-cineraria, costruite di norma ad opera del Comune, devono essere richieste per la tumulazione di urne contenenti le ceneri di persone cremate.

Le cellette-cinerarie vengono concesse in uso su richiesta per la durata di 50 anni e sono già provviste di lapide di chiusura e hanno misure e caratteristiche uguali alle cellette-ossario; la concessione può essere rinnovata su richiesta di persone aventi diritto per un periodo pari a quello iniziale dietro il pagamento di quote in vigore al momento della richiesta di rinnovo.

Le quote per il rilascio della concessioni vengono determinate secondo le norme in atto.

g) Cinerario comune

1): COSTITUZIONE DEL CINERARIO COMUNE

Qualora non sia dato seguito ad una soluzioni prevista agli articoli precedenti, le ceneri verranno raccolti nel cinerario comune. Il cinerario comune, costituito per lo più da una cella sotterranea, raccoglie le ceneri che non hanno trovato diversa sistemazione.

h) GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

Luogo destinato alla dispersione delle ceneri su richiesta all'interno del Cimitero Comunale.-

Articolo 2: TUMULAZIONI PROVVISORIE.

Verificandosi una situazione di emergenza, il Responsabile del Servizio, constatata l'eccezionalità del caso, accertato che la necessità è limitata a tempi realmente brevi comunque mai superiori a 18 mesi, può, su precisa richiesta, autorizzare una tumulazione provvisoria in un loculo libero di proprietà del Comune, previo pagamento di una cauzione di Euro 200,00, e, in mancanza, a titolo gratuito, in loculo libero concesso a privati che ne dichiarino la propria disponibilità. Qualora, scaduto il periodo di sofferenza, la famiglia non provveda alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, con una sua ordinanza, all'estumulazione del feretro e alla sua inumazione in campo comune, accollando l'intero costo dell'operazione al richiedente. Dopo la definitiva tumulazione del feretro, qualora sia stata versata cauzione, il Comune provvederà a restituire la stessa ai familiari del defunto, trattenendo tutta o una parte della stessa qualora siano stati provocati danni o non siano stati rispettati per negligenza i tempi previsti per la traslazione.

Articolo 3: PERMUTA LOCULI PER AVVICINAMENTO AL CONIUGE

Compatibilmente con la disponibilità dei posti e previa richiesta dell'interessato da presentarsi all'Ufficio del Cimitero o al protocollo generale, è consentito il trasferimento di salme collocate in loculi siti in punti diversi del Cimitero, al fine di riunirli a quelle del coniuge. In tal caso la precedente concessione verrà sostituita da un nuovo atto concessorio avente scadenza cinquantennale, previo pagamento della tariffa in vigore al momento della richiesta.

Il loculo retrocesso dal richiedente rientrerà nella piena disponibilità del Comune, che provvederà a rimborsare all'avente titolo la somma spettante con le modalità previste da presente regolamento.

A carico del richiedente rimarranno le spese di ripristino del manufatto restituito al Comune, quelle di apertura e chiusura, di estumulazione, la tariffa cimiteriale prevista per estumulazione straordinaria, nonché quelle contrattuali e conseguenti.

Articolo 4: AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.

L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dal Sindaco su richiesta dei familiari; le modalità operative sono determinate dal Responsabile del Servizio secondo quanto stabilito dalle specifiche leggi vigenti in materia. Le spese per la cremazione sono totalmente a carico del richiedente.

TITOLO 4: INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 1: INUMAZIONE: DIMENSIONI DELLE FOSSE.

Per inumazione si intende il seppellimento del feretro in una fossa scavata nel terreno e la sua ricopertura con la terra. Le dimensioni delle fosse vengono determinate dall'Ufficio Tecnico in base a quanto stabilito dalla legge.

Articolo 2: PREPARAZIONE DEL FERETRO PER L'INUMAZIONE.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altri materiale non biodegradabile, tranne ovviamente nei casi di feretri trasportati da altri comuni. Sulla cassa in legno deve essere apposta una targhetta di metallo con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita, della data di morte del defunto.

Articolo 3: DETTAGLI NORMATIVI.

Sia per ciò che riguarda la sepoltura in loculo sia per ogni altra norma riguardante l'inumazione, questo Regolamento rimanda alla legislazione dello Stato.

Articolo 4: USO DEI LOCULI PER LA TUMULAZIONE.

Per tumulazione si intende la sepoltura del feretro in appositi loculi approntati dal Comune in costruzioni che possono essere sotto terra o fuori terra (colombari). I loculi, che vengono costruiti dal Comune, vengono dati in concessione a privati che ne fanno richiesta. Ogni loculo può contenere un solo feretro, ma è ammessa la presenza contemporanea di eventuali cassette-ossario fino a capienza fisica del sepolcro. Ha diritto alla tumulazione nel loculo esclusivamente la persona indicata nel contratto di concessione. Allorquando il loculo dovesse essere riutilizzato da eredi aventi diritto, alla scadenza della concessione o trascorsi anni 50 per le sepolture in concessione perpetua, bisognerà versare al comune l'intera quota prevista per il rilascio di una nuova concessione e i costi contrattuali. Le quote per il rilascio delle concessioni vengono determinate secondo le norme in atto.

Articolo 5: PREPARAZIONE DEL FERETRO PER LA TUMULAZIONE.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in una duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo. Sulla cassa in legno deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita, della data di morte del defunto.

Articolo 6: CHIUSURE DEL LOCULO.

La chiusura del loculo deve essere realizzata a cura del concessionario con muratura di mattoni pieni a una testa e intonacata nella parte esterna. Per questa chiusura, se fatta ad opera di personale comunale, è dovuta una quota determinata secondo le norme in atto.

Articolo 7: ABBELLIMENTI DEI LOCULI.

I loculi dati in concessione vengono dotati di un rivestimento della bocca con una lastra di marmo di tipo unificato. Oltre alla chiusura in mattoni con stabilitura, il loculo viene chiuso quindi con una lastra di marmo uguale per tutti i loculi. Scritte, fotografie, lampade votive, vaschette portafiori o altri elementi decorativi possono essere applicate solo se di tipo standardizzato e all'interno della lapide di chiusura. Non possono essere occupati dal privato gli spazi intermedi che limitano i vari loculi, sia in senso orizzontale che verticale. E' fatto divieto di depositare portafiori e simili sul pavimento ai piedi delle facciate dei loculi.

Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva e quindi di fissare anche gli importi che il concessionario deve rimborsare al Comune. Tali determinazioni spettano alla Giunta Comunale.

Articolo 8: MANUTENZIONE DELLE CAPPELLE.

La manutenzione delle sepolture private, quali ad esempio le cappelle di famiglia, spetta ai concessionari interessati. Per manutenzione si intendono sia gli interventi ordinari che quelli straordinari. E' a carico del concessionario anche l'esecuzione di quelle opere che il Comune ritenesse di prescrivere perché dettate da motivi di decoro, sicurezza o igiene.

TITOLO 5: CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 1: DOMANDE.

Chiunque intenda ottenere una concessione di sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco indicando il tipo di concessione richiesta. La domanda di concessione comporta l'accettazione di tutte le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 2: ASSEGNAZIONE DI UN LOCULO.

L'assegnazione dei loculi verrà fatta secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo. A fronte di tali criteri, di norma verranno assegnati i loculi di una fila dal basso verso l'alto e da sinistra a destra fino al termine della fila per risalire alla fila successiva.

Articolo 3 DIRITTO D'USO.

Il concessionario acquisisce il diritto alla sepoltura privata. Con la concessione il Comune conferisce il solo diritto d'uso per la sepoltura. Questo diritto non è commerciabile né cedibile o trasferibile per atti "inter vivos" o per disposizioni testamentarie. Ogni atto contrario è nullo per diritto.

Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto ai regimi dei beni demaniali e lascia integro il diritto di proprietà pubblica del Comune.

La concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione, redatto in forma di scrittura privata, contenente, tra l'altro, l'individuazione della concessione, la persona del concessionario, le salme destinate ad esservi accolte, la prova dell'avvenuta corresponsione della quota di concessione.

Articolo 4: REVOCA DELLE CONCESSIONI.

Le concessioni sono soggette a revoca per esigenza di pubblico interesse o per inadempienza del concessionario, nelle forme e con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Articolo 5: CONCESSIONARIO.

Per concessionario si intende la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione per se o per altre persone. Nell'atto dovrà essere chiaramente indicata sia la persona concessionaria che le persone in favore delle quali viene stipulata la concessione e che conseguentemente hanno diritto di sepoltura.

Articolo 6: SCADENZA DELLA CONCESSIONE.

Allo scadere del tempo previsto dalla concessione, il Comune rientra nella disponibilità del loculo e, se i tempi per la mineralizzazione del cadavere sono spirati, procede alla liberazione del loculo dai resti mortali e al loro collocamento in ossario comune addebitandone i costi al concessionario, sempre che il concessionario stesso o i suoi aventi causa non richiedano o il rinnovo della concessione in base a quanto stabilito dal presente Regolamento o la collocazione dei resti mortali in cellette-ossario.

Se i tempi per la mineralizzazione del cadavere non sono compiuti, il concessionario che non intenda rinnovare la concessione potrà chiedere al competente Ufficio Comunale un breve prolungamento della concessione in atto. I tempi e i costi del prolungamento eventualmente concesso verranno determinati con provvedimento di Giunta.

Articolo 7: VIGILANZA DEL SINDACO.

Il Sindaco esercita la vigilanza con fini di Polizia Mortuaria. Scopo della sua vigilanza sono anche il mantenimento dello stato di decoro del cimitero, l'esercizio dei diritti d'uso e la trasmissione dei diritti stessi.

Articolo 8: ESERCIZIO DEL DIRITTO D'USO.

Nessuna richiesta riguardante seppellimenti o riesumazioni viene autorizzata qualora sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente o in presenza di una opposizione da parte di aventi causa.

Eventuali controversie tra aventi diritto dovranno essere risolte davanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti tra gli aventi diritto stessi.

Articolo 9: RINUNCIA AL DIRITTO D'USO.

Un concessionario può dichiarare la sua rinuncia al diritto di sepoltura. Nell'atto di rinuncia deve essere precisata la posizione e la volontà di tutti gli aventi causa.

L'atto di rinuncia non costituisce di per sé atto di disponibilità della concessione bensì una variazione nell'esercizio del diritto d'uso.

Articolo 10: MORTE DEL CONCESSIONARIO.

In caso di decesso del Concessionario di una sepoltura i discendenti legittimi o gli aventi causa sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco entro sei mesi dalla data del decesso richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione, fermo restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto alla volta dell'intestazione, il Comune si attiva affinché la concessione abbia un intestatario vivente.

A questo fine, in occasione di una qualsiasi richiesta riguardante una concessione cimiteriale, l'Ufficio preposto verifica la regolarità della concessione prima di concedere qualsiasi autorizzazione. Eventuali vulture necessarie dovranno essere fatte contestualmente alla richiesta riguardante la concessione.

Articolo 11: ESTINZIONE DELLA FAMIGLIA.

La famiglia viene considerata estinta quando, a seguito della morte del concessionario, non ci siano più persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario.

Trascorsi 99 anni dalla data dell'ultima tumulazione, il Comune provvede alla revoca della concessione.

Articolo 12: SCADENZA E RINNOVO DELLE CONCESSIONI.

Il Comune provvederà a segnalare al concessionario o ai suoi aventi causa la scadenza della concessione di sepoltura privata.

Qualora il concessionario o i suoi aventi causa non fosse reperibile, la segnalazione dovrà effettuarsi mediante affissione al pubblico di un avviso da esporre all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni, preferibilmente nel periodo della commemorazione dei defunti.

Articolo 13: DECADENZA E REVOCA DI UNA CONCESSIONE.

Il Comune si riserva in ogni momento la facoltà di revocare una concessione di sepoltura privata per motivi di funzionalità o di decoro oppure a seguito di violazione del presente regolamento. Ciò anche a seguito di comportamenti inadeguati che ledano il diritto di altri concessionari o del pubblico ad usufruire del cimitero o delle concessioni.

Articolo 14: PROCEDIMENTO PER LA REVOCA DI UNA CONCESSIONE.

Ogniqualevolta si renda necessario procedere ad una dichiarazione di revoca o decadenza di una concessione, il Responsabile del Servizio provvede a notificare agli interessati i motivi per i quali si intende prendere questa decisione intimando al concessionario di prendere i necessari provvedimenti nel termine di 30 giorni. Decorso il termine suddetto senza che l'interessato abbia provveduto, viene pronunciata la dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 15: DICHIARAZIONE DI REVOCA.

La revoca di una concessione cimiteriale è pronunciata con atto del Responsabile del Servizio.

Articolo 16: REGISTRO PER LA RILEVAZIONE DEI DATI. REGISTRO DEI CIMITERI

Ogni sepoltura privata viene registrata su un Registro del Cimitero riportando tra l'altro l'indicazione della natura della concessione, il concessionario e la persona sepolta.

Il sistema delle schede e dei registri compilati a mano può essere sostituito da un sistema informatico. In questo caso i relativi tabulati verranno stampati una volta l'anno in duplice copia e verranno conservati agli atti comunali.

Articolo 17: CONCESSIONI PERPETUE E A TEMPO DETERMINATO

Le sepolture private perpetue, concesse a tempo indeterminato prima dell'entrata in vigore del DPR 21/10/1975 n° 803, conservano questa caratteristica. Si intende che ogni altra concessione rilasciata prima dell'approvazione del presente regolamento ha una durata di anni novantanove. Dopo l'approvazione del presente regolamento, le concessioni di superficie cimiteriale avranno una durata di anni novantanove, tutte le altre concessioni una durata di anni cinquanta.-

Articolo 18: ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, fatto salvo quanto disposto per questo caso dalle vigenti leggi in materia.

Articolo 19: RETROCESSIONE DI UNA CONCESSIONE.

Per retrocessione si intende il ritorno della disponibilità e del diritto d'uso di un loculo vuoto dal concessionario al Comune.

Nel caso di retrocessione anticipata di loculi, siano o non siano essi stati utilizzati, il Comune provvederà al rimborso agli aventi diritto di una quota pari al costo di concessione, determinata secondo le norme in atto, diminuita dell' 1% per ogni anno di concessione goduta decorrente dalla data di stipula del contratto. I rimborsi

verranno fatti con l'esclusione di tutti gli oneri e spese sostenute dal Comune e dopo la riassegnazione del loculo retrocesso.

TITOLO 6: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.

Per esumazione si intende l'operazione di disseppellimento di un feretro sepolto nella terra.

Per estumulazione si intende l'operazione di disseppellimento di un feretro sepolto in un loculo ricavato in un manufatto in muratura fuori terra o sotto terra.

Il disseppellimento generico di un cadavere viene qui chiamato riesumazione.

Articolo 1: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE.

Sono riesumazioni ordinarie:

- quelle eseguite allorché si è completato il periodo previsto dalla legge per la mineralizzazione dei cadaveri
- quelle effettuate allo spirare del termine della concessione se è trascorso il periodo previsto per la mineralizzazione del cadavere

Articolo 2: PRESENZA DI FAMIGLIARI ALLE RIESUMAZIONI ORDINARIE.

Nel caso di riesumazione ordinaria, i famigliari dietro richiesta possono presenziare alle operazioni di apertura della bara e di riesumazione del cadavere.

Articolo 3: RIESUMAZIONI STRAORDINARIE. SPOSTAMENTI.

Sono considerate riesumazioni straordinarie tutte quelle non previste al precedente Articolo 1.

Le riesumazioni straordinarie possono essere richieste dall'Autorità Giudiziaria nell'interesse di un procedimento giudiziario o dai parenti più stretti per procedere alla cremazione della salma o al suo spostamento. Il Sindaco, qualora ricorrano motivi debitamente comprovati, regola le riesumazioni straordinarie richieste dai famigliari con proprio provvedimento. Tutta questa materia è regolata da precise norme di legge alle quali questa Regolamento fa riferimento.

Articolo 4: TARIFFE.

Le riesumazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa quando richieste da famigliari e quando è prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private. Sono a carico del Comune quando vengono fatte d'ufficio e i resti mortali sono destinati all'ossario comune. Le tariffe di cui sopra vengono determinate secondo le norme in atto.

Articolo 5: PRESENZA DI FAMIGLIARI ALLE RIESUMAZIONI STRAORDINARIE.

Nel caso di una riesumazione straordinaria, solo l'Autorità Giudiziaria o il Sindaco possono autorizzare la presenza di famigliari o estranei all'apertura della bara. Questa autorizzazione viene rilasciata solo per precisi e specifici motivi. Nessun limite è posto alla presenza di persone nel caso di spostamento di una bara da un posto ad un altro.

Articolo 6: RECUPERO DI OGGETTI DALLE RIESUMAZIONI.

Qualora i famigliari o altri aventi causa presumano che nel corso delle riesumazioni possano essere recuperati oggetti preziosi o ricordi personali, devono avvertire il personale addetto all'operazione prima che questa abbia luogo.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti vengono consegnati ai richiedenti; di questa consegna viene redatto un verbale in duplice copia una delle quali una viene consegnata al richiedente e l'altra viene conservata agli atti del Comune.

Indipendentemente dalla richiesta di persone aventi diritto, gli oggetti preziosi e i ricordi personali recuperati in occasione di riesumazioni vengono consegnati all'Ufficio Ragioneria del Comune che provvederà a tenerli a disposizione degli interessati per 12 mesi. Trascorso questo periodo senza che vengano fatte richieste al riguardo, gli oggetti recuperati potranno essere liberamente alienati.

Articolo 7: DIVIETO TEMPORALE DI RIESUMAZIONE.

Salvo casi ordinati dall'Autorità giudiziaria, non possono essere eseguite riesumazioni nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

La riesumazione della salma di una persona morta di malattia infettiva contagiosa deve essere autorizzata da un Responsabile Sanitario il quale dichiara che la riesumazione può essere eseguita senza pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 8: DISPONIBILITA' DEI MATERIALI.

I materiali e le opere installate sulle inumazioni private restano di proprietà dei concessionari che sono tenuti a rimuoverli entro 30 giorni dalla riesumazione o dalla scadenza della concessione.

Decorso questo termine, il Responsabile del Servizio diffida i concessionari che ancora non avessero provveduto a rimuovere tutti i materiali obsoleti. In caso di mancata esecuzione, i materiali e le opere verranno smantellate dal Comune che addebiterà i costi dell'operazione al concessionario.

Il Responsabile del Servizio, dietro richiesta del concessionario, può autorizzare il reimpiego di materiale rimosso per opere destinate alla sepoltura di parenti e affini.

Articolo 9: MATERIALE DI VALORE ARTISTICO.

Le opere ritenute di valore artistico vengono smantellate ad opera del Comune e conservate all'interno del cimitero, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di 30 giorni dalla riesumazione.

TITOLO 7: ALTRE DISPOSIZIONI.

Articolo 1: DIVIETI.

All'interno dei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, incompatibile con la sacralità del luogo e con la sua destinazione. In particolare è specificamente vietato:

- a) fumare, fare chiasso, cantare al di fuori delle pubbliche cerimonie, usare a sproposito strumenti di diffusione sonora.
- b) introdurre oggetti estranei o indecorosi
- c) togliere dalle altrui sepolture fiori, piante, ornamenti, oggetti votivi
- d) abbandonare rifiuti, fiori secchi al di fuori dei recipienti per la spazzatura
- e) asportare dal cimitero fiori, oggetti, ornamenti senza l'autorizzazione del necroforo
- f) calpestare le aiuole, le sepolture; sedere sulle sepolture; scrivere sulle sepolture
- g) disturbare il raccoglimento dei visitatori in qualsiasi modo, soprattutto con l'offerta di oggetti o servizi
- h) distribuire volantini e indirizzi, raccogliere petizioni, porre in atto azioni di pubblicità di enti privati
- i) eseguire lavori su sepolture, cappelle, loculi senza autorizzazione del Comune
- j) chiedere elemosine, fare questue, raccogliere fondi senza specifica autorizzazione del Sindaco
- k) assistere a riesumazioni di persone estranee o a riesumazioni per le quali assistere sia espressamente vietato
- l) riprodurre su monumenti o oggettistica di qualsiasi genere o dimensione forme pubblicitarie della ditta produttrice o fornitrice.
- m) salvo che in occasione delle commemorazione dei defunti, svolgere riunioni, manifestazioni cortei
- n) coltivare piante o essenze vegetali che abbiano radicazione profonda e invadente
- o) introdurre nel cimiteri biciclette, ciclomotori, automezzi, autocarri o simili salvo che in ragione di lavori da eseguire. Questo divieto non si applica ai mezzi comunali.
- p) introdurre nel cimitero cani o altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Articolo 2: OBBLIGHI E DIVIETI DEL PERSONALE DEI CIMITERI.

Il personale adibito alla cura dei cimiteri è tenuto a rispettare il presente Regolamento e a farlo rispettare da chiunque acceda al cimitero.

Il personale addetto ai cimiteri è inoltre tenuto a:

- mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico
- mantenere un abbigliamento dignitoso, consono alle caratteristiche del luogo
- fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza

Al personale addetto ai cimiteri è invece vietato:

- eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi genere per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro che all'infuori di esso
- accettare compensi sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività attinenti ai cimiteri anche quando ciò non costituisca promozione pubblicitaria
- esercitare in qualunque momento una qualsiasi forma di commercio o altra attività lucrativa comunque inerente all'attività cimiteriale sia all'interno che all'esterno del cimitero
- trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la trasgressione agli obblighi e ai divieti sopra descritti richiede a seconda dei casi provvedimenti disciplinari di diversa misura.

Articolo 3: MISURE PROFILATTICHE.

Il necroforo è sottoposto a vaccinazione antitetanica e a tutte le altre misure di prevenzione degli infortuni come previsto dalle vigenti leggi in materia.

Articolo 4: RIFIUTI CIMITERIALI

I rifiuti risultanti dall'attività di esumazione ed estumulazione vengono classificati rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione e come tali vanno smaltiti nel rispetto della vigente normativa.

I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.

Titolo 8: NORME TRANSITORIE E FINALI.

Articolo 1: EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.

Le disposizioni regolamentari hanno efficacia dalla data di approvazione del presente regolamento e non possono avere effetto retroattivo.

Articolo 2: DECORRENZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DECADENZA DEL PRECEDENTE.

Il presente regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello Statuto Comunale. Il precedente Regolamento cessa di essere applicato nel giorno in cui entra in vigore il presente Regolamento.

Articolo 3: CONCESSIONI PRECEDENTEMENTE RILASCIATE.

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire il regime indicato nella concessione stessa.

Articolo 4: NORME FINALI.

Sono da ritenersi parte integrante del presente regolamento tutte le determinazioni e le deliberazioni e determinazione già approvate in materia di polizia mortuaria e servizi cimiteriali, tra le quali:

- 1) Deliberazione G.C. n° 756 del 11.12.1992 avente per oggetto: "Determinazione criteri per assegnazione loculi".
- 2) Deliberazione G.C. n° 283 del 13.10.1995 avente per oggetto "Integrazione deliberazione G.M. n° 756 del 11.12.1992".
- 3) Deliberazione C.C. n° 121 del 27.07.1992 avente per oggetto: "Disposizioni tecniche per le costruzioni da realizzare nella zona di ampliamento del cimitero Comunale".
- 4) Deliberazione G.C. n° 167 del 14.12.2002 avente per oggetto: "Approvazione nuove tariffe espresse in euro relative al canone per occupazione suolo cimiteriale o consumo di acqua per edificare tombe di famiglia o per lavori di ristrutturazione nel Cimitero Comunale".
- 5) Determina sindacale n° 2 del 24.02.2005 avente per oggetto "Conferimento deleghe alla firma degli atti di Polizia Mortuaria".
- 6) Deliberazione G.C. n° 180 del 14.12.2005 avente per oggetto: "Determinazione tariffe per servizi cimiteriali".
- 7) Deliberazione G.C. N° 208 del 18.12.2009 avente per oggetto: "Nuove tariffe comunali da applicare al canone delle lampade votive annuali, lampade votive provvisorie e diritti d'installazione nuova utenza" –

e tutte quelle non materialmente riportate o che saranno successivamente approvate.

Il presente Regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69).

Dalla Residenza Municipale.....24 LUG. 2014.....

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Lucia Minniti

oooOooo

Il sottoscritto, Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi dal 24 LUG. 2014 al

IL MESSO NOTIFICATORE
f.to Scamporlino Mario

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Lucia Minniti

Data.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- O -perché dichiarata immediatamente esecutiva(art.12, 2° comma L.R. n.44/91);
- O - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione .

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Lucia Minniti

Dalla residenza municipale.
E' copia conforme all'originale.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

